



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

SINDACO

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 9 del 12-07-2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS 18/08/2000 N. 267 - RISPARMIO E USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

IL SINDACO

- **PREMESSO** che durante il periodo estivo, le temperature elevate spingono la popolazione a maggiori consumi di acqua potabile sull'intero territorio del comune, accentuato da usi impropri quali l'innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde, nonché lavaggi di autoveicoli e riempimento di piscine;
- **ATTESO CHE** il Gestore del Servizio Idrico locale ha rappresentato a questo Comune che l'impiego delle risorse idriche, per usi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari nel periodo estivo, potrebbe causare carenze di acqua indispensabile per il consumo umano, con evidenti disagi alla cittadinanza;
- **TENUTO CONTO CHE**, con l'avvio della stagione estiva, sono notevolmente aumentate le temperature e si assiste alle prime ondate di calore, tali da costituire un rischio per la risorsa idrica estratta dal sottosuolo;
- **PRESO ATTO** che gli ultimi bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore ad elevato rischio per la salute della popolazione;

- **CONSIDERATO** che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di Pubblico Interesse;

- RITENUTO di dover regolamentare e disciplinare l'uso dell'acqua potabile al fine di un suo utilizzo razionale e corretto ed evitare l'uso improprio e gli sprechi di acqua potabile;

Visti:

- l'art. 144 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da Comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, laddove prevede che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico;

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA:

1. per il periodo dalla data odierna, fino al 30 settembre 2024, salvo espressa *revoca*, il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari, come ad esempio l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, ecc.;
2. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabile, sanitario, zootecnico e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'acqua potabile;
3. é consentito il riempimento di piscine oggetto di attività commerciale o associativa, nonché l'irrigazione di strutture sportive sempre destinate a dette attività, soltanto previo contatto con il gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e precauzioni necessarie;
4. sono escluse dalla presente ordinanza le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per i quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.

COMUNICA

- che la presente ordinanza viene inviata al Prefetto di Terni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell' Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, di cui all'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e social net- work

e che venga altresì pubblicato:

1. all'albo pretorio *on-line* del Comune di San Venanzo;

San Venanzo, 12-07-2024

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente